

Delibera n° 660

Estratto del processo verbale della seduta del
10 maggio 2024

oggetto:

DLGS 502/1992, ART 8 SEXIES, COMMA 8. SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA E LA REGIONE DEL VENETO PER IL RINNOVO DELLA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E AD ALTRI SERVIZI SANITARI FORNITI ALLA POPOLAZIONE DEL COMUNE DI CIMOLAIS TRAMITE LE STRUTTURE DELL'AZIENDA ULSS 1 DOLOMITI CON SEDE A BELLUNO. APPROVAZIONE.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Mario ANZIL	Vice Presidente	assente
Cristina AMIRANTE	Assessore	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Riccardo RICCARDI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	assente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che l'art. 8 sexies, comma 8, del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. prevede che "il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, con apposito decreto, definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza. Nell'ambito di tali criteri, le regioni possono stabilire specifiche intese e concordare politiche tariffarie, anche al fine di favorire il pieno utilizzo delle strutture e l'autosufficienza di ciascuna regione, nonché l'impiego efficiente delle strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale e nazionale";

Considerato che l'art. 19, comma 1, lett. c), del Patto per salute per gli anni 2010-2012, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Conferenza Stato-Regioni) con atto n. 243/CSR del 3 dicembre 2009, dispone che per il conseguimento del livello di appropriatezza nella erogazione e nella organizzazione dei servizi di assistenza ospedaliera e specialistica, le Regioni individuano adeguati strumenti di governo della domanda tramite accordi tra Regioni confinanti per disciplinare la mobilità sanitaria al fine anche di favorire collaborazioni interregionali per attività la cui scala ottimale di organizzazione possa risultare superiore all'ambito territoriale regionale;

Preso atto che l'art. 9, comma 3, del Patto per la salute per gli anni 2014-2016, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni con atto n. 82/CSR del 10 luglio 2014, conferma i contenuti del predetto articolo 19 del Patto per la salute per gli anni 2010-2012;

Vista la scheda 4 del Patto per la Salute per gli anni 2019-2021, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni con atto n. 209/CSR del 18 dicembre 2019, che prevede la necessità di elaborare e attuare specifici programmi regionali rivolti alle aree di confine per migliorare e sviluppare i servizi in loco al fine di evitare problemi di accesso, rilevanti costi sociali e finanziari a carico dei pazienti;

Ricordato che:

- con DGR n. 1324 del 16.09.2022 è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto per la regolamentazione dei rapporti relativi alle prestazioni specialistiche e ad altri servizi sanitari forniti alla popolazione del Comune di Cimolais tramite le strutture dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti con sede a Belluno, con decorrenza dalla data della stipula della stessa e fino al 31 dicembre 2023;

Considerato che:

- la continuità territoriale, unitamente ad altre molteplici e giustificate ragioni (storiche, culturali, ambientali, di comodità, di lavoro, etc.) può determinare per i cittadini del Comune di Cimolais la preferenza nell'usufruire di alcuni servizi e strutture sanitari dell'Azienda ULSS 1 Dolomiti della Regione Veneto;
- la vicinanza al luogo di cura, anche se situato in altra regione, la rete viaria e dei trasporti che rendono più agevole un contesto rispetto ad un altro, la tradizione nel recarsi in un determinato luogo, ad esempio, sono motivi spesso sufficienti perché nelle realtà di confine si generi un flusso anche significativo di mobilità sanitaria;
- I presidi sanitari dell'Azienda ULSS 1 Dolomiti costituiscono tradizionalmente per la popolazione del Comune di Cimolais un sistematico e non casuale riferimento a motivo della situazione logistica e territoriale del Comune;
- l'erogazione di prestazioni sanitarie - in particolare di specialistica ambulatoriale (comprese riabilitazione e dialisi), Hospice e Handicap - risulta quindi essere più soddisfacente attraverso la possibilità per la popolazione del Comune di Cimolais di usufruire delle strutture bellunesi;

Considerato, pertanto, opportuno addivenire al rinnovo della convenzione per la regolamentazione dei rapporti relativi alle prestazioni specialistiche e ad altri servizi sanitari forniti alla popolazione del Comune di Cimolais (PN) tramite le strutture dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti con sede a Belluno;

Dato atto che la Direzione dell'Area Sanità e sociale della Regione Veneto ha trasmesso con nota assunta al prot. 278488 del 30.04.2024 la DGR n. 389 del 09.04.2024 con la quale approva lo schema di convenzione con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la regolamentazione delle prestazioni in parola nei confronti della popolazione del Comune di Cimolais con decorrenza dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2027 intendendosi ricomprese, a tutti gli effetti, le prestazioni rese nelle more del perfezionamento degli atti;

Visto lo schema di convenzione tra la Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto, di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, per il rinnovo della regolamentazione delle prestazioni ospedaliere e specialistiche in parola nei confronti della popolazione del Comune di Cimolais (PN);

Ritenuto opportuno delegare l'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità alla sottoscrizione della convenzione di che trattasi;

Su proposta dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,

La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

- 1.** Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e facenti parte integrante del presente provvedimento, lo schema di convenzione tra la Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto per il rinnovo della regolamentazione dei rapporti relativi alle prestazioni specialistiche e ad altri servizi sanitari forniti alla popolazione del Comune di Cimolais tramite le strutture dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti con sede a Belluno, di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2.** Di dare atto che la convenzione di cui al punto 1. decorre dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2027 intendendosi ricomprese, a tutti gli effetti, le prestazioni rese nelle more del perfezionamento degli atti.
- 3.** Di delegare l'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità alla sottoscrizione della convenzione di che trattasi.
- 4.** Di incaricare la Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità dell'esecuzione del presente atto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE